



Al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali

e

Al Ministro della Salute

VISTO il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante: “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” come modificato ed integrato dal decreto legislativo 3 agosto 2009, n. 106, recante: “Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” di seguito indicato come d.lgs. n. 81/2008;

VISTO il decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali del 3 dicembre 2008 che istituisce la Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del d.lgs. n. 81/2008, di seguito indicata come “Commissione”;

VISTO, in particolare, l'articolo 6, comma 8, lett. m-bis), del d.lgs. n. 81/2008 con il quale viene attribuito alla Commissione il compito di elaborare “criteri di qualificazione della figura del formatore per la salute e sicurezza sul lavoro, anche tenendo conto delle peculiarità dei settori di riferimento”;

VISTO il documento, approvato dalla Commissione nella seduta del 18 aprile 2012, con il quale vengono individuati i criteri di qualificazione della figura del formatore;

VISTI gli accordi sanciti dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 21 dicembre 2011 relativi alla individuazione dei contenuti della formazione del datore di lavoro che intenda svolgere direttamente i compiti del servizio di prevenzione e protezione ai sensi dell'articolo 34, commi 2 e 3, del d.lgs. n. 81/2008 e di quella dei lavoratori, dei dirigenti e dei preposti, ai sensi dell'articolo 37 del d.lgs. n. 81/2008, di seguito “accordi del 21 dicembre 2011”;

CONSIDERATO che è necessario individuare i criteri per definire la figura del formatore in materia di salute e sicurezza sul lavoro;

RITENUTO necessario che l'entrata in vigore del presente decreto venga differita di un termine di dodici mesi, in ragione della circostanza che l'individuazione della figura del formatore deve essere applicata, per la prima volta, da un numero particolarmente elevato anche di piccole e medie imprese;

DECRETANO:

Articolo 1

1. Si considera qualificato il formatore in materia di salute e sicurezza sul lavoro che possieda il prerequisite ed uno dei criteri elencati nel documento allegato, il quale costituisce parte integrante del presente decreto.
2. Il prerequisite e i criteri si applicano a tutti i soggetti formatori in materia di salute e sicurezza sul lavoro dei corsi di cui agli articoli 34 e 37 del d.lgs. n. 81/2008 quali regolati dagli accordi del 21 dicembre 2011.

3. Il prerequisite e i criteri individuati rappresentano i requisiti minimi richiesti per la figura del formatore in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
4. I requisiti minimi di cui al comma 3 non sono vincolanti in riferimento ai corsi di formazione già formalmente e documentalmente approvati e calendarizzati alla data di pubblicazione dell'avviso del presente decreto.
5. Il prerequisite non è richiesto per i datori di lavoro che effettuano formazione ai propri lavoratori.
6. I formatori non in possesso del prerequisite possono svolgere l'attività di formatore qualora, alla data di pubblicazione dell'avviso del presente decreto nella Gazzetta ufficiale, siano in grado di dimostrare di possedere almeno uno dei criteri previsti in allegato. Resta fermo l'obbligo dell'aggiornamento triennale.

Articolo 2

1. I datori di lavoro, nell'individuazione del formatore in materia di salute e sicurezza sul lavoro, utilizzano i criteri individuati nel documento allegato al presente decreto e quelli successivamente pubblicati sul sito www.lavoro.gov.it, sezione "sicurezza nel lavoro".

Articolo 3

1. Trascorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore del decreto, la Commissione si riserva di valutarne la prima applicazione e di elaborare eventuali proposte migliorative dell'efficacia dei criteri previsti nel documento.


Articolo 4

1. Il decreto entra in vigore dodici mesi dalla data della pubblicazione dell' avviso nella Gazzetta ufficiale della repubblica italiana.
2. Per un periodo di ventiquattro mesi dall'entrata in vigore del presente decreto i datori di lavoro possono svolgere attività formativa per i propri lavoratori se in possesso dei requisiti di svolgimento diretto dei compiti del servizio di prevenzione e protezione di cui all'articolo 34 del d.lgs. n. 81/2008, nel rispetto delle condizioni di cui all'accordo del 21 dicembre 2011. Al termine di tale periodo il datore di lavoro che intenda svolgere direttamente l'attività formativa deve dimostrare di essere in possesso di uno dei criteri previsti nel documento allegato.
3. Della pubblicazione del presente decreto sul sito internet del Ministero del lavoro e delle politiche sociali viene fornita notizia a mezzo avviso nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 6 marzo 2013

Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali

(Elsa Fornero)



Il Ministro della Salute

(Renato Balduzzi)



CRITERI DI QUALIFICAZIONE DELLA FIGURA DEL FORMATORE PER LA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

(art.6, comma 8, lett.m-bis, del Decreto Legislativo n. 81/2008 e s.m.i.)

In attuazione dell'art.6, comma 8, lett. m-bis, del Decreto Legislativo n. 81/2008 (e s.m.i.), i criteri di seguito individuati rappresentano il livello base richiesto per la figura del formatore-docente in materia di salute e sicurezza sul lavoro, fermi restando eventuali ulteriori requisiti previsti, in casi specifici, dalla normativa vigente e con riserva di individuare requisiti aggiuntivi per qualificare la figura del formatore-docente in relazione ai corsi di formazione rivolti ai Coordinatori per la progettazione e per l'esecuzione dei lavori (art. 98 del Decreto Legislativo n. 81/2008), agli RSPP/ASPP (art. 32 dello stesso decreto) e/o ad altre specifiche figure.

I criteri previsti dal presente documento non riguardano la figura del formatore-docente per le attività di addestramento.

Si considera qualificato il formatore-docente che possieda il prerequisito ed uno dei criteri sotto elencati:

Prerequisito

ISTRUZIONE	Diploma di scuola secondaria di secondo grado
-------------------	--

1° Criterio	Precedente esperienza come docente, per almeno 60 ore negli ultimi 3 anni, nell'area tematica oggetto della docenza (v. <i>infra</i> per l'individuazione delle "aree tematiche" cui fare riferimento)
--------------------	--

2° Criterio	Laurea (vecchio ordinamento, triennale, specialistica o magistrale) coerente con l'area tematica oggetto della docenza, ovvero corsi post-laurea (dottorato di ricerca, perfezionamento, master, specializzazione...) nel campo della salute e sicurezza sul lavoro, unitamente ad almeno una delle seguenti specifiche:
	<ul style="list-style-type: none">• percorso formativo in didattica, con esame finale, della durata minima di 24 ore (es. corso formazione-formatori), o abilitazione all'insegnamento, o conseguimento (presso Università od Organismi accreditati) di un diploma triennale in Scienza della Comunicazione o di un Master in Comunicazione <i>in alternativa</i>• precedente esperienza come docente, per almeno 24 ore negli ultimi 3 anni, in materia di salute e sicurezza sul lavoro <i>in alternativa</i>• precedente esperienza come docente, per almeno 36 ore negli ultimi tre anni, anche in materie diverse dalla salute e sicurezza sul lavoro <i>in alternativa</i>• corso/i formativo/i in affiancamento a docente qualificato, per almeno 48 ore negli ultimi 3 anni

3° Criterio	Attestato di frequenza, con verifica dell'apprendimento, a corso/i di formazione della durata di almeno 64 ore in materia di salute e sicurezza sul lavoro (anche organizzato/i dai soggetti di cui all'art. 32, comma 4, del Decreto Legislativo n. 81/2008 e s.m.i.) unitamente alla specifica della lettera a) e ad almeno una delle specifiche della lettera b)	
	a)	almeno dodici mesi di esperienza lavorativa o professionale coerente con l'area tematica oggetto della docenza
	b)	<ul style="list-style-type: none"> • percorso formativo in didattica, con esame finale, della durata minima di 24 ore (es. corso formazione-formatori), o abilitazione all'insegnamento, o conseguimento (presso Università od Organismi accreditati) di un diploma triennale in Scienza della Comunicazione o di un Master in Comunicazione <i>in alternativa</i> • precedente esperienza come docente, per almeno 24 ore negli ultimi 3 anni, in materia di salute e sicurezza sul lavoro <i>in alternativa</i> • precedente esperienza come docente, per almeno 36 ore negli ultimi tre anni, anche in materie diverse dalla salute e sicurezza sul lavoro <i>in alternativa</i> • corso/i formativo/i in affiancamento a docente qualificato, per almeno 48 ore negli ultimi 3 anni

4° Criterio	Attestato di frequenza, con verifica dell'apprendimento, a corso/i di formazione della durata di almeno 40 ore in materia di salute e sicurezza sul lavoro (anche organizzato/i dai soggetti di cui all'art. 32, comma 4, del Decreto Legislativo n. 81/2008 e s.m.i.) unitamente alla specifica della lettera a) e ad almeno una delle specifiche della lettera b)	
	a)	almeno diciotto mesi di esperienza lavorativa o professionale coerente con l'area tematica oggetto della docenza
	b)	<ul style="list-style-type: none"> • percorso formativo in didattica, con esame finale, della durata minima di 24 ore (es. corso formazione-formatori), o abilitazione all'insegnamento, o conseguimento (presso Università od Organismi accreditati) di un diploma triennale in Scienza della Comunicazione o di un Master in Comunicazione <i>in alternativa</i> • precedente esperienza come docente, per almeno 24 ore negli ultimi 3 anni, in materia di salute e sicurezza sul lavoro <i>in alternativa</i> • precedente esperienza come docente, per almeno 36 ore negli ultimi tre anni, anche in materie diverse dalla salute e sicurezza sul lavoro <i>in alternativa</i> • corso/i formativo/i in affiancamento a docente qualificato, per almeno 48 ore negli ultimi 3 anni

5° Criterio	Esperienza lavorativa o professionale almeno triennale nel campo della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, coerente con l'area tematica oggetto della docenza, unitamente ad almeno una delle seguenti specifiche:
	<ul style="list-style-type: none"> • percorso formativo in didattica, con esame finale, della durata minima di 24 ore (es. corso formazione-formatori), o abilitazione all'insegnamento, o conseguimento (presso Università od Organismi accreditati) di un diploma triennale in Scienza della Comunicazione o di un Master in Comunicazione <i>in alternativa</i>
	<ul style="list-style-type: none"> • precedente esperienza come docente, per almeno 24 ore negli ultimi 3 anni, in materia di salute e sicurezza sul lavoro <i>in alternativa</i>
	<ul style="list-style-type: none"> • precedente esperienza come docente, per almeno 36 ore negli ultimi tre anni, anche in materie diverse dalla salute e sicurezza sul lavoro <i>in alternativa</i> • corso/i formativo/i in affiancamento a docente qualificato, per almeno 48 ore negli ultimi 3 anni

6° Criterio	Esperienza di almeno sei mesi nel ruolo di RSPP o di almeno dodici mesi nel ruolo di ASPP o di almeno dodici mesi nel ruolo di preposto (tali figure possono effettuare docenze solo nell'ambito del macro-settore ATECO di riferimento) unitamente ad almeno una delle seguenti specifiche:
	<ul style="list-style-type: none"> • percorso formativo in didattica, con esame finale, della durata minima di 24 ore (es. corso formazione-formatori), o abilitazione all'insegnamento, o conseguimento (presso Università od Organismi accreditati) di un diploma triennale in Scienza della Comunicazione o di un Master in Comunicazione <i>in alternativa</i>
	<ul style="list-style-type: none"> • precedente esperienza come docente, per almeno 24 ore negli ultimi 3 anni, in materia di salute e sicurezza sul lavoro <i>in alternativa</i>
	<ul style="list-style-type: none"> • precedente esperienza come docente, per almeno 36 ore negli ultimi tre anni, anche in materie diverse dalla salute e sicurezza sul lavoro <i>in alternativa</i> • corso/i formativo/i in affiancamento a docente qualificato, per almeno 48 ore negli ultimi 3 anni

INDIVIDUAZIONE DELLE “AREE TEMATICHE”

Per “area tematica” si intende un insieme di materie tecnicamente affini ed assimilabili. Ai fini della ricorrenza dei criteri di qualificazione dei formatori-docenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro, come sopra individuati, le aree tematiche a cui fare riferimento sono le seguenti quattro:

1. **Area normativa/giuridica/organizzativa**
2. **Area rischi tecnici** (Titoli II, III, IV, V, VII, e XI del Decreto Legislativo n. 81/2008)
3. **Area rischi igienico-sanitari** (Titoli VI, VIII, IX e X del Decreto Legislativo n. 81/2008)
4. **Area relazioni/comunicazione**

ENTRATA IN VIGORE E SPECIFICHE IN MERITO AI CRITERI DI QUALIFICAZIONE

- I criteri di qualificazione del formatore-docente entrano in vigore decorsi sei mesi dalla data di approvazione del presente documento da parte della Commissione consultiva permanente.
- Si considera qualificato il formatore-docente che possa dimostrare, dalla data di entrata in vigore del presente documento, di possedere uno dei predetti criteri. La qualificazione è acquisita in modo permanente (fermo restando quanto previsto nel paragrafo “mantenimento della qualificazione”) con riferimento alla/e area/e tematica/che per la/e quale/i il formatore-docente abbia maturato il corrispondente requisito di conoscenza/esperienza.
- Con specifico riferimento al criterio n. 6, i preposti possono acquisire una qualificazione riferita alle sole aree tematiche 2 e 3 e sempre per docenze nel solo ambito del proprio macro-settore ATECO.
- La rispondenza ai criteri di qualificazione deve poter essere dimostrata, da parte del formatore-docente, sulla base di idonea documentazione. In particolare, l’esperienza lavorativa/professionale, o come RSPP/ASPP/preposto, deve essere dimostrata tramite apposita attestazione del datore di lavoro o del committente.
- In fase di prima applicazione, il prerequisito di istruzione ed i criteri di qualificazione del formatore-docente non sono vincolanti in riferimento ai corsi di formazione già organizzati e calendarizzati alla data di entrata in vigore del presente documento, purché l’attività formativa si concluda entro e non oltre dodici mesi dalla data di avvio.

MANTENIMENTO DELLA QUALIFICAZIONE

Ai fini del mantenimento della propria qualificazione, il formatore-docente è tenuto, entro il primo triennio successivo alla data di entrata in vigore del presente documento e, in seguito, con cadenza triennale:

- ✓ alla frequenza di corsi di aggiornamento, ovvero seminari/convegni specialistici, per almeno 24 ore complessive;
- ✓ inoltre, ad effettuare un numero minimo di 24 ore di attività di docenza.

CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA

Possono continuare a svolgere l’attività di formatore i soggetti che, alla data di entrata in vigore del presente documento, possano dimostrare di possedere almeno uno dei criteri previsti dal presente documento ed abbiano comunque una precedente esperienza di docenza di almeno 1 anno, nell’area tematica oggetto della docenza pur non possedendo il prerequisito.

MONITORAGGIO

La Commissione consultiva permanente si riserva, entro 18 mesi dalla data di approvazione del presente documento, di valutarne la prima applicazione e di elaborare eventuali proposte migliorative della sua efficacia.